

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

C O P I A

- SOGGETTA** _____ AL CONTROLLO PREVENTIVO AI SENSI DEL D.Lgs. N.267/2000
 NON SOGGETTA

N. 12 del Reg. Data 15/03/2016	OGGETTO	Legge 23.12.2014 n° 190 (art. 1, commi da 609 a 616), Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali.
---	----------------	--

L'anno Duemilasedici il giorno quindici del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Signori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente (si/no)
1	MAZZA Umberto	SINDACO	Si
2	FLOTTA Olga	Vice-Sindaco	Si
3	RIOTTA Giuseppe	Assessore	No

e con la partecipazione del segretario Comunale **Dott.ssa Cicala Luigina**

IL SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 D.Lgs.267/2000;
con voti unanimi,

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione entro riportata.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to Mazza Umberto

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Luigina Cicala

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesta deliberazione viene iniziata la pubblicazione in data 15/04/2016 e per i 15 giorni consecutivi.
Caloveto, Li 15/04/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Beraldi Rosaria

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 15/04/2016

- per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art.134, comma 3 , D.Lgs.267/2000);
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 , D.Lgs.267/2000);

Caloveto, li 15/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Luigina Cicala

E' stata comunicata con nota n. 1359 in data 15/04/2016 ai signori Capogruppo Consiliare art.125 del D.Lgs.267/2000.

IL Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giuseppe Beraldi

E' Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Caloveto, li 15/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag.Beraldi Giuseppe)

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO :

- Che la legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27 - 29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “ costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.
- Che l'articolo 1, comma 611 della legge di stabilità per il 2015 prevede che le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, attivino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
- Che è sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, l'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- Che mentre la finanziaria 2008 si limitava ad indicare solo le società direttamente partecipate, la legge di stabilità 2015 amplia lo spettro di azione facendo riferimento anche a quelle possedute indirettamente per il tramite di una partecipata.
- Che la norma non detta nessun criterio per l'inserimento delle partecipazioni indirette nell'alveo del piano di razionalizzazione.
- Che di conseguenza, saranno gli estensori dei piani, la dottrina e i primi pareri delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ad individuare i criteri per inserire o escludere una società partecipata dagli interventi di razionalizzazione.
- Che appare, comunque, opportuno limitare l'applicazione del piano di razionalizzazione solo alle partecipazioni indirette più rilevanti, quelle che potenzialmente possano incidere negativamente sul bilancio dell'ente locale.
- Che in questo senso può essere considerato quale punto di riferimento l'articolo 2359 del codice civile, rubricato “società controllate e collegate” ai sensi del quale :
- Sono considerate società controllate:
 - 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
- Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
- Che, inoltre, sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

- Che il piano di razionalizzazione, di conseguenza, dovrebbe prendere in considerazione solo quelle società nelle quali la società partecipata dall'ente locale:
 - controlla la maggioranza dei voti delle assemblee ordinarie, e questo in relazione all'effettiva partecipazione degli aventi diritto di voto, essendo sufficiente anche la maggioranza relativa dei voti in presenza di un elevato astensionismo.
 - dispone di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - esercita una influenza dominante in conseguenza di particolari vincoli contrattuali con essa.

PRECISATO quanto sopra questo Ente, al momento, non è tenuta predisporre alcun piano di razionalizzazione in quanto non ha società partecipate ;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U. n° 267/00 e s.m.i. del responsabile dei servizi , che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;

VISTA la legge 190/2014 ;

VISTO il T.U. n° 267/00 e s.m.i. ;

A VOTI UNANIMI, legalmente resi ;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui s'intende integralmente riportato e trascritto ;

DI DARE ATTO, per i motivi di cui in premessa, che questo Ente, ad oggi, non detiene il controllo su alcuna società in quanto non ha società partecipate e di conseguenza non è tenuta a predisporre un piano di razionalizzazione delle predette società ;

DI DEMANDARE al responsabile degli affari generali la pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente ai sensi del d.lgs. Sez. trasparenza;

DI DARE ATTO che il responsabile dell'ufficio finanziario provvederà a trasmettere copia della presente alla sez. regionale della Corte dei Conti ;

DI DICHIARARE, per l'urgenza , immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134,comma 4 ;



COMUNE DI CALOVETO

Piazza dei Caduti – 87060 (Provincia di Cosenza)
Tel. 0983-63005 Fax 0983 63900

AREA TECNICA

PARERE TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 E ART. 147/BIS DEL T.U. APPROVATO CON DECRETO
LEGISLATIVO N° 267 DEL 18.08.2000

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GM N° DEL

**CON OGGETTO: LEGGE 23.12.2014 N° 190 (ART. 1, COMMI DA 609 A 616), PIANO
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE LOCALI.**

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

Caloveto Li 15/03/2016

Il Responsabile dell'Area
(Ing. Valeria Beraldi)



PARERE CONTABILE: NON NECESSARIO

Caloveto, Li 15/03/2016

Il Responsabile dell'Area Contabile
(Beraldi Giuseppe)

